

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 21 dicembre 2000.**

Biondi, Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, La Russa, Labate, Ladu, Landolfi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa della seduta)

Biondi, Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, La Russa, Labate, Ladu, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rivera, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 dicembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 4885. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2001) » *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (7328-bis-B);

S. 4886. — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 » *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (7329-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione alla Commissione bilancio in sede referente dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 120 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono stati assegnati alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

S. 4885. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) » *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (7328-bis/B);

S. 4886. — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 » *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (7329-B) e relativa nota di variazioni.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 20 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, il documento sullo smaltimento dell'amianto, approvato dalla Commissione medesima in data 9 novembre 2000 (doc. XXIII, n. 51).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 5 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione GERARDINI ed altri n. 7/00882, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) del 10 maggio 2000, concernente il completamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 5 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa agli impegni assunti in risposta alle interpellanze RODEGHIERO ed altri n. 2/02546, nella seduta dell'Assemblea del 20 luglio 2000 e SCANTAMBURLO ed altri n. 2/02639 nella seduta

dell'Assemblea del 12 ottobre 2000, concernenti la realizzazione della strada statale n. 307 « del Santo » (Padova).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) competente per materia.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 5 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione in Commissione RICCIO n. 5/08033, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18 luglio 2000, concernente la realizzazione della variante esterna alla strada statale n. 85 « Venafrana » (Molise).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 5 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione CREMA n. 4/28640, pubblicata nell'Allegato B al resoconto della seduta del 25 settembre 2000, concernente la soppressione e messa in liquidazione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 12 dicembre 2000, il deputato Giovanni DI

FONZO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile presso il tribunale di Lanciano per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 dicembre 2000, pagina 18, seconda colonna, sopprimere le righe nona, dalle parole: « da un solo », e decima, fino alla parola: « altri ».

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO AD INTERNET (7208) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GASPARRI E BOCCHINO; SAVARESE ED ALTRI; CAMBURSANO; BAMPO (2958-6484-7124-7132)

(A.C. 7208 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. I fornitori di accesso ad Internet, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri di equità definiti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad Internet ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui gli Internet *service provider* decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1999, data nella quale alcuni Internet *service provider* hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di Internet *service provider* e gestori di reti di telecomunicazioni, e per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, aggiungere le seguenti: nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

1. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole da: a decorrere fino a: telecomunicazioni, e.

1. 1. Albanese.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2000 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (6661-B)

(A.C. 6661-B — sezione 1)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri

competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000.

5. Chiunque, ai sensi del regolamento, effettua operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

6. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

7. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 5 e 6 è disposta la confisca

dei prodotti e tecnologie oggetto delle operazioni.

8. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non fornisce al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte informazioni, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.

9. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del commercio con l'estero, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso).

Al comma 1, sopprimere le parole: , con esclusione del regolamento di cui al comma 4.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

4. 1. Nan.

(A.C. 6661-B - sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla modifica della normativa vigente in materia di cause di esclusione nei settori degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture e nelle relative procedure di qualificazione al fine di procedere ad una loro omogeneizzazione.

4. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Al comma 1, sopprimere le parole: , fatto salvo quanto previsto al comma 3.

5. 1. Nan.

Al comma 2, sopprimere le parole: , fatto salvo quanto previsto al comma 3.

5. 2. Nan.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 3. Nan.

(A.C. 6661-B – sezione 3)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sarà consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 10.

(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organismi geneticamente modificati (OGM), aggiungere le seguenti: vietandone altresì l'importazione.

10. 2. Pittino, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevederà altresì opportuni incentivi per incoraggiare la produzione di mangimi ecologici destinati al consumo negli allevamenti.

10. 1. Pittino, Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 6661-B – sezione 4)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o siano destinati ad

uso Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La richiesta di autorizzazione può riguardare un programma di più prove o esperimenti da effettuare in un determinato periodo di tempo e, in tal caso, deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno ad informare, almeno dieci giorni prima dell'esecuzione, il Ministero della sanità, l'Azienda sanitaria locale ed il servizio fitosanitario territorialmente competente circa la data, il luogo, le modalità e l'indicazione del responsabile della singola prova o esperimento. ».

11. 1. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo le

parole: « a copia dell'autorizzazione » sono aggiunte le seguenti: « , indicazione del responsabile della singola prova o esperimento ».

11. 2. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di comunicare nei tempi prescritti alle competenti autorità locali tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, nonché delle condizioni di svolgimento delle stesse, non si applicano:

a) agli enti ed organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, iscritti in apposito elenco detenuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove;

b) agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i ministri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove.

11. 3. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 22, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: « sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate » sono sostituite dalle seguenti: « o per l'impiego in questione, siano stati stabiliti dall'Unione europea limiti massimi di residui ».

11. 4. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 22, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera b), purché previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale, sentita la Commissione di cui all'articolo 20;

b-ter) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui l'assenza di residui sia dimostrata da controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente, effettuate dalle competenti autorità sanitarie o da laboratori ufficialmente riconosciuti, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione. »

11. 5. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« *c*) devono essere distrutte biologicamente nel terreno del campo stesso, interrandole dopo eventuale trinciatura, o destinate a scopi diversi da quello alimentare, quali, ad esempio, la fermentazione a scopi energetici o la semina. »

11. 6. Lembo, Pezzoli, Losurdo, Carlesi.

(A.C. 6661-B – sezione 5)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 18.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di at-

tuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: « a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi » sono sostituite dalle seguenti: « a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali »;

b) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali »;

c) all'articolo 5, lettera e), le parole: « ai presidi e servizi multizonali » sono sostituite dalle seguenti: « alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali »;

d) all'articolo 6, secondo comma, le parole: « analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) »;

e) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento »;

f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: « i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) »;

g) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: « due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) »;

h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7 - 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) »;

i) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8 - 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adot-

tano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessita di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa »;

l) nell'allegato 1:

1) nella terza colonna, le parole: « Frequenza campioni » sono sostituite dalle seguenti: « Frequenza minima dei campioni »;

2) nella nota numero 1 le parole: « la frequenza di campionamento » sono sostituite dalle seguenti: « la frequenza minima di campionamento ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

(A.C. 6661-B - sezione 6)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 22.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE

relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina).

1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000 »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:

a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;

b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo ».

(A.C. 6661-B - sezione 7)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

(Modifica dell'articolo 1751-bis del codice civile).

1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, all'articolo 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;

4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o pre-

valentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Modifica dell'articolo 1751-bis del codice civile).

Sopprimerlo.

* 23. 1. Fei, Savarese.

Sopprimerlo.

* 23. 2. Nan.

(A.C. 6661-B – sezione 8)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 24.

(Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

Sopprimerlo.

24. 1. Nan.

(A.C. 6661-B – sezione 9)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 25.

(Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può procedere per una sola volta alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite di 30 unità, a carico delle proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica. Ai contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le

disposizioni in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

Sopprimerlo.

25. 1. Nan.

(A.C. 6661-B — sezione 10)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 26.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178).

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento orga-

nismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati »;

b) al comma 6, le parole: « 1.500 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 milioni di lire ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178).

Sopprimerlo.

* **26. 1.** Pittino, Guido Giuseppe Rossi.

Sopprimerlo.

* **26. 2.** Fei, Pezzoli, Savarese.

(A.C. 6661-B — sezione 11)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 27.

(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).

1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comu-

nitaria 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).

Sopprimerlo.

27. 3. Nan.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:, dopo il comma 3 è inserito il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b) al comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) non è richiesta licenza o autorizzazione per il trasporto di armi di cui ai commi 1 e 2, se trasportate scariche e in apposite custodie chiuse. »

27. 2. Fei, Savarese.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:, dopo il comma 3 è inserito il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b) al comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) il trasporto delle armi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore o uguale a 7,5 joule, di cui ai commi 1 e 2, non è soggetto a licenza o autorizzazione, purché esse siano trasportate scariche e conservate in custodie chiuse. ».

27. 1. Pittino, Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 6661-B - sezione 12)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali fissa quantità massime di prodotti e sostanze potenzialmente nocive, che possono essere contenute nei mangimi e nelle materie prime per mangimi;

la direttiva non consente di escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione, salva la facoltà degli Stati membri di vietare temporaneamente la presenza di tali prodotti, informandone immediatamente la Commissione e precisando i motivi della sua decisione;

la direttiva in questione non riguarda l'impiego di organismi geneticamente modificati, il cui utilizzo è disciplinato dalla direttiva 90/220/CEE;

l'articolo 10 del disegno di legge in esame, invece, fissa come principio e criterio direttivo di attuazione della direttiva il divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati, nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine de-